



Comune di
Serra San Bruno

Provincia di Vibo Valentia - Regione Calabria

ORDINANZA N° 34 del 11/07/2022

OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente per l'eliminazione di inconvenienti igienico-sanitari causati dalla canna fumaria presente presso l'immobile, di proprietà del Sig. Tassone Fernando Mario, ubicato in Via Milano.

IL SINDACO

Visto il verbale di sopralluogo prot. 4841/22 del 23/03/2022 eseguito, dal Responsabile della P.L. a seguito di esposto a firma del Sig. Valelà Nicola, in Via Milano presso la proprietà del Sig. Tassone Fernando Mario nato a Serra San Bruno il 16/06/1953 – immobile identificato al foglio n. 13 particella n. 732 sub 4, dal quale si evince la presenza di una canna fumaria in metallo del diametro di circa 15 cm collegata a ad una stufa a legna posta all'interno di un manufatto, di non recente costruzione, che immette i fumi di combustione in prossimità dell'immobile di residenza del Sig. Valelà.

Dato atto che la canna fumaria indicata, per le proprie caratteristiche di funzionamento, di combustione e di diffusione dei fumi, determina gravi inconvenienti igienico-sanitari per gli occupanti delle costruzioni vicine a causa della cattiva dispersione, dovuta al mancato rispetto delle prescrizioni tecniche di cui alla normativa vigente;

Considerato che l'articolo del Regolamento Edilizio vigente prevede che la canna fumaria sia innalzata a m. 1,00 oltre la proiezione del colmo del tetto e/o dei fabbricati confinanti le cui pareti finestrate risultano a meno di 10 metri;

Ritenuto che ricorrono i presupposti di fatto e di diritto per ordinare al responsabile dell'emissione dei fumi la realizzazione della canna fumaria nel rispetto delle norme previste dal Regolamento Edilizio vigente;

Appurata la propria competenza all'adozione di opportuni provvedimenti atti a porre rimedio a tale situazione di fastidio e di pericolo per la salute pubblica, ordinando l'adeguamento degli impianti di dispersione dei fumi alle norme regolamentari (Regolamento Locale) oppure, in caso di impossibilità, eliminare quanto causa della situazione di rischio igienico sanitario;

Ritenuto necessario, per quanto sopra esposto, ordinare l'effettuazione degli interventi necessari volti al corretto adeguamento alla normativa vigente della canna fumaria dell'unità immobiliare sita a Serra San Bruno (VV) - Via Milano e meglio identificata catastalmente al foglio 13 con il subalterno 4 del mappale 732, nel termine di 10 giorni dalla notificazione della presente ordinanza;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", art. 54 "Attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale", comma 4, in merito all'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti, a favore della pubblica incolumità e sicurezza urbana, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazione di grave incuria o degrado a pregiudizio della vivibilità urbana;

ORDINA

per le motivazioni suesposte in premessa, al Sig. Tassone Fernando Mario nato a Serra San Bruno il 16/06/1953, in qualità di proprietario dell'immobile indicato in premessa, **il divieto di utilizzo del fino ad avvenuta esecuzione dei necessari lavori di adeguamento alle condizioni di sicurezza, della canna fumaria di che trattasi innalzando la stessa di m. 1,00 oltre la proiezione del colmo del tetto e/o dei fabbricati confinanti le cui pareti finestrate risultano a meno di 10 metri e in caso di impossibilità, eliminare quanto causa della situazione di rischio igienico sanitario.**

PRESCRIVE

- che i suddetti lavori di ripristino e/o di eliminazione dovranno essere comunicati entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento del presente atto, con una comunicazione scritta di avvenuta ottemperanza della presente ordinanza; tale comunicazione dovrà essere indirizzata al Responsabile Ufficio Urbanistica di questo Comune e trasmessa in formato cartaceo mediante consegna all'Ufficio Urbanistica posto al piano terra della residenza municipale sita in piazza C. Tucci n. 1, oppure in formato telematico mediante invio di pec all'indirizzo info@pec.comune.serrasanbruno.vv.it, avendo cura di specificare nell'oggetto la dicitura "Comunicazione di avvenuto ripristino/eliminazione Canna fumaria via Milano";
- che, in caso di ripristino, dovrà essere allegata alla suddetta comunicazione, una relazione di certificazione di conformità e/o di collaudo funzionale dei lavori eseguiti, rilasciata dall'impresa che si occuperà dei lavori o da un tecnico abilitato;

AVVERTE

Contro il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale avanti il TAR della Calabria, oppure, in via alternativa è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente provvedimento.

DISPONE

che copia del presente provvedimento venga notificato al Sig.:

- Tassone Fernando Mario nato a Serra San Bruno il 16/06/1953 – Residente in Via Milano, 53, e trasmesso al:
 - Comando di Polizia Locale per la verifica dell'ottemperanza della stessa, e sia trasmesso a:
 - ASP di Vibo Valentia - Dipartimento di prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica;

RENDE NOTO

- ✓ che il Comune di Serra San Bruno resta esonerato da qualsiasi responsabilità verso terzi e che sono fatti salvi i rispettati eventuali diritti ed azioni in sede amministrativa o giudiziaria;
- ✓ che l'inosservanza di quanto sopra indicato è punita ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale, nonché ai sensi del Regolamento di Polizia Urbana;
- ✓ che qualora, del mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti, derivi un grave e imminente pericolo per l'incolumità pubblica, l'Amministrazione Comunale interviene in sostituzione del proprietario o di altro obbligato, anche con interventi temporanei, addebitando ad essi il relativo costo;
- ✓ che le violazioni alle disposizioni sopra citate sono soggette alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Serra San Bruno, 11/07/2022

IL SINDACO
Dott. Alfredo Barillari

